

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-14 del 14/01/2015
Oggetto	Sezione Provinciale di Bologna. Approvazione della convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "SCARABELLI-GHINI" di Imola per attività di tirocinio curriculare dal 15 Gennaio 2015 al 30 Gennaio 2015.
Proposta	n. PDTD-2015-15 del 12/01/2015
Struttura adottante	Sezione di Bologna
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide
Struttura proponente	Laboratorio Integrato
Dirigente proponente	Bucci Sabattini Maria Antonietta
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta

Questo giorno 14 (quattordici) gennaio 2015 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Bologna. Approvazione della convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "SCARABELLI-GHINI" di Imola per attività di tirocinio curriculare dal 15 Gennaio 2015 al 30 Gennaio 2015.

VISTI:

- la Legge 24.06.1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18, recante disposizioni in materia di tirocini di formazione e orientamento;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/97;
- la DDG n.55 del 27/05/2013 con la quale é stata approvata la "Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpa – Emilia Romagna;

VISTO altresì:

- lo schema di convenzione tra l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SCARABELLI-GHINI" di Imola – quale soggetto promotore - ed Arpa Emilia Romagna Sezione di Bologna – quale soggetto ospitante - nel quale vengono specificate le condizioni di svolgimento, la durata, le caratteristiche di frequenza, le norme di comportamento, le coperture assicurative e le modalità di tutoraggio per il tirocinio curriculare degli studenti AMRAOUI YOUSSEF, MANZONI LINDA, MASTROIACOVO ERICA, POGGIALI SARA;
- la convenzione che prevede lo svolgimento dei tirocini presso il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Bologna, Via F. Rocchi n.19, individuando come tutor scolastico la Professoressa Stefania Palladino;
- l'individuazione come tutor Arpa della dottoressa Bucci Sabattini Maria Antonietta;
- che gli stage avranno decorrenza 15/01/2015 e termine il 30/01/2015;

DATO ATTO:

- che i costituendi rapporti tra ARPA - Sezione Provinciale di Bologna e gli studenti AMRAOUI YOUSSEF, MANZONI LINDA, MASTROIACOVO ERICA, POGGIALI SARA oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporti di lavoro, non comportano alcun vincolo ed onere retributivo a carico di ARPA;
- che gli studenti non potranno far valere nei confronti di ARPA alcun diritto di retribuzione, indennità o quanto altro compete a chi è legato da rapporto di lavoro subordinato;
- che il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, come previsto nella convenzione;

RITENUTO:

- che le finalità dell'iniziativa in questione corrispondano a quanto previsto dalla vigente normativa;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Laboratorio Integrato, D.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 la D.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini;

DETERMINA

1. di approvare la stipula di una convenzione tra ARPA - Sezione Provinciale di Bologna e l'ISTITUTO SUPERIORE "SCARABELLI-GHINI" di Imola per l'effettuazione dei tirocini curriculari degli studenti AMRAOUI YOUSSEF, MANZONI LINDA, MASTROIACOVO ERICA, POGGIALI SARA presso il Laboratorio Integrato della Sezione di Bologna;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato sub A) a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che i tirocini si svolgeranno con le modalità descritte nella convenzione e che non si configurano in alcun modo come rapporti di lavoro;
4. di dare inoltre atto che gli stage decorreranno dal 15/01/2015 e termineranno il 31/01/2015;
5. di dare atto infine che l'assunzione del presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa da parte di ARPA.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

(D.ssa Maria Adelaide Corvaglia)



ISTITUTO TECNICO AGRARIO E CHIMICO "SCARABELLI - GHINI"

Via Ascari, 15 40026 Imola (BO) - Telefono 0542 - 658611 - Fax 0542 - 24832

Prot. n. 18/C27e

Imola, 05/01/2015

CONVENZIONE

tra l'Istituto di Istruzione Superiore "Scarabelli-Ghini" d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**" rappresentato dal **Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Benedetta Borini** nata a Forlì il 14/10/1949

E

L' **ARPA ER - Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente - Sezione di Bologna** d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**"
con sede in via Triachini,17 - via Rocchi,19 BOLOGNA
Partita I.V.A. **04290860370**
rappresentata dalla Dott.ssa **M. Adelaide Corvaglia**

per l'attuazione delle attività di stage in favore degli studenti dell'Istituto Tecnico Chimico "Luca Ghini".

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859.

Si conviene quanto segue :

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 4 alunni in stage su proposta del soggetto promotore.

Studenti partecipanti : classe 5 Sez. A

Amraoui Youssef, Mastroiacovo Erica, Manzoni Linda, Poggiali Sara.

Art.2

1. Il tirocinio curriculare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione curriculare è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. I tirocini avranno durata dal **15 GENNAIO 2015** al **30 GENNAIO 2015**.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto curriculare contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione del periodo di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali presso cui si svolge l'attività ;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Si richiamano gli adempimenti previsti dal Decreto 81/08 "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e dagli indirizzi interpretativi del febbraio 2011 dell'Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna: "Sorveglianza Sanitaria per gli studenti in tirocinio" (*"Nel caso in cui lo studente sia inserito in una azienda in cui esistono mansioni a rischio per le quali, in seguito a valutazione, sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, lo studente, se adibito a dette mansioni, deve essere sottoposto a visita medica. Di fatto ove l'azienda ospitante abbia il Medico Competente, tale visita sarà da questi eseguita in quanto egli è a conoscenza della realtà aziendale. Tale sorveglianza è da considerarsi una visita di idoneità alla mansione specifica tesa ad individuare eventuali controindicazioni).*

Art.3

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto curriculare e rispettare gli obblighi in esso riportati;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a :

- garantire il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento dello stage;
- comunicare al docente referente eventuali anomalie relative all'inserimento dell'allievo; per gravi motivi, lo stage potrà anche essere interrotto;
- formulare al termine del percorso formativo un giudizio complessivo sull'esperienza vissuta dallo studente e sul livello di preparazione raggiunto, mediante la compilazione della modulistica che verrà consegnata dalla scuola.

Art. 5

Il soggetto promotore si impegna a:

- assicurare l'alunno contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
- trasmettere all'INAIL e all'Ispettorato del Lavoro i nominativi degli alunni partecipanti allo stage nonché quello delle Aziende interessate.

Art. 6

Agli atti dell'Istituto sono state acquisite le dichiarazioni degli studenti, sottoscritte anche dai genitori, relativamente all'accettazione delle norme che regolano lo svolgimento dello stage

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 è consentito il trattamento dei dati personali qui riportati unicamente per gli adempimenti amministrativi necessari all'attivazione dell'esperienza in oggetto.

Firma per il soggetto promotore:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Benedetta Borini

Firma e timbro per il soggetto ospitante

